



Università
Ca' Foscari
Venezia

Impatti fiscali e societari nel processo di internazionalizzazione delle PMI

Prof. ANTONIO VIOTTO
Ordinario di Diritto Tributario
Università Ca' Foscari Venezia
Dottore Commercialista

Venezia, 22 ottobre 2019

antonioviotto@unive.it
tel. 335.8251979

SOMMARIO

- 1) Le tipologie di strutture estere per l'internazionalizzazione
- 2) La Stabile Organizzazione e la *branch exemption*
- 3) La residenza delle società e l'esteroinvestizione
- 4) Il Transfer pricing (cenni)

LE TRE TIPOLOGIE DI STRUTTURE ESTERE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Ufficio di rappresentanza
- Stabile organizzazione
- Società estera

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Sede secondaria

Centro di costo

Solo attività preparatorie o ausiliarie:

acquisto merci o raccolta informazioni, attività pubblicitaria, d'informazione, ricerche scientifiche, ecc.

Minimi adempimenti di registrazione locale

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

No esercizio di attività di impresa

Responsabilità illimitata della casa-madre italiana

Spese di gestione deducibili dalla casa-madre

LA STABILE ORGANIZZAZIONE ESTERA

Per stabilire se esiste una S.O. nello Stato estero bisogna prendere in considerazione:

- La normativa interna dello Stato estero
- La disciplina dettata dalla Convenzione (se esiste)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

Mancanza di soggettività giuridica ma esistenza di soggettività tributaria

Responsabilità illimitata della casa madre per le obbligazioni assunte dalla stabile organizzazione

LA TASSAZIONE DEL REDDITO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ESTERA

Art. 7 Conv.: Gli utili di un'impresa di uno Stato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata

In tal caso, gli utili d'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

DETERMINAZIONE DEGLI UTILI DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

- ...gli utili attribuibili alla stabile organizzazione ... sono quelli che sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare in transazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata, svolgendo attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe, tenendo in considerazione le **funzioni** svolte, gli **assets** utilizzati e i **rischi** assunti ... (art. 5, par. 2, Mod. OCSE)

REGOLE DI TASSAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO DALLA STABILE ORGANIZZAZIONE

- Imposizione nel Paese estero, secondo i principi locali
- Imposizione in Italia:
 - inclusione dei redditi e delle perdite nella base imponibile italiana;
 - adozione delle regole previste dal Tuir;
 - applicazione delle norme sul “transfer pricing”;
 - scomputo del credito per le imposte pagate all'estero.

BRANCH EXEMPTION

Il nuovo art. 168-ter del TUIR introduce la possibilità che – in capo ad un'impresa residente in Italia – non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle stabili organizzazioni all'estero.

In pratica:

- gli utili non partecipano alla formazione del reddito imponibile della casa madre;
- le perdite non possono essere computate in diminuzione dal reddito imponibile della casa madre.

BRANCH EXEMPTION

L'opzione è irrevocabile, nel senso che una volta esercitata non si può più tornare indietro per rivedere la scelta operata.

L'opzione va esercitata per tutte le stabili organizzazioni dell'impresa, non essendo possibile optare per l'applicazione del nuovo regime di esenzione per alcune e per il mantenimento del regime ordinario per altre.

BRANCH EXEMPTION

Momento di esercizio e decorrenza dell'opzione:

- Stabili organizzazioni di nuova costituzione: momento di “costituzione” della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.
- Stabili organizzazioni già esistenti: entro il 2017 con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio dell'opzione.
- Possibilità di optare in un momento successivo, ogni volta che si costituisce una nuova *branch*.

TASSAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE ESTERE

- AGENTI (no s.o.) ➤ tutto il reddito tassato in Italia
- UFFICIO RAPPRESENTANZA (no s.o.) ➤ tutto il reddito tassato in Italia
- STABILE ORGANIZZAZIONE ➤ reddito estero tassato all'estero e in Italia (con credito per imposte pagate all'estero) oppure tassato solo all'estero (in caso di opzione per la branch exemption)
- SOCIETA' ESTERA POSSEDUTA DA SOCIETA' ITALIANA ➤ dividendi soggetti a ritenuta all'estero e a tassazione in Italia sul 5% dell'ammontare percepito
- SOCIETA' ESTERA POSSEDUTA DA PERSONA FISICA ➤ dividendi soggetti a ritenuta all'estero e a tassazione in Italia con imposta sostitutiva del 26%

SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE: ASPETTI RILEVANTI

A. Tassazione locale

B. Residenza (norme interne/norme convenzionali)

C. Rientro degli utili (ritenute alla fonte/tassazione in Italia)

D. Flussi di ricchezza in uscita verso lo Stato estero
(ritenute applicate)

E. Prezzi di trasferimento (transfer pricing)

F. Elusione

A. Tassazione locale

- Dipende da diversi fattori:
 - Aliquote nominali
 - Regole di determinazione della base imponibile
 - Agevolazioni (territoriali, per singoli componenti reddituali, ecc.)
 - Possibilità di stipulare ruling con le amministrazioni locali

B. Residenza delle società e esteroinvestizione

Sono considerate fiscalmente residenti in Italia le società che hanno in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, alternativamente:

- La sede legale
- La sede dell'amministrazione
- L'oggetto principale

La residenza dei soggetti passivi IRES

La **sede legale**, seppur non espressamente definita dal legislatore, può considerarsi quella indicata dalla società nell'atto costitutivo, annotata nel registro delle imprese e comunicata agli Uffici finanziari ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La **sede dell'amministrazione** è il luogo in cui è effettivamente localizzata la sede principale di direzione e controllo della società. Tendenzialmente coincide con la nozione di «sede della direzione effettiva» (*tie breaker rule* in ambito convenzionale), tradizionalmente definita come il luogo in cui vengono prese le decisioni principali relative alla gestione dell'impresa.

L'**oggetto principale** si trova nel luogo in cui viene prevalentemente svolta l'attività sociale, cioè nel luogo in cui, effettivamente, si concretizza l'attività economica posta in essere dalla società.

NB: per le holding non è necessariamente il Paese in cui risiede la società partecipata.

ESTEROVESTIZIONE

Con il termine «esterovestizione» si identifica la localizzazione all'estero (normalmente in un Paese a fiscalità privilegiata, allo scopo di godere di un regime fiscale vantaggioso) della residenza formale di una società nei casi in cui, in realtà, dal punto di vista sostanziale, la società sia residente in Italia.

C. Rientro degli utili esteri

- Problema della doppia imposizione legato a:
 - Ritenuta alla fonte dello Stato estero (eventualmente ridotta o annullata da pattuizioni convenzionali o per effetto dell'applicazione delle direttive comunitarie)
 - Tassazione domestica (IRES sul 5% del dividendo percepito)
 - Credito per l'imposta pagata all'estero (competete nella stessa proporzione con cui il dividendo concorre a formare il reddito italiano)

D. Flussi di ricchezza in uscita verso lo Stato estero

- Ritenute alla fonte previste dalla norma nazionale
- Eventuale riduzione o annullamento per effetto delle norme convenzionali o delle direttive comunitarie
- Rischio che il beneficio fiscale concesso dallo Stato estero sia ridotto o annullato

E. Transfer pricing (cenni)

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, **sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili**, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

F. Elusione internazionale

- Principio generale:
 - Libertà di localizzare produzioni o insediamenti in qualunque Paese, anche sulla base di valutazioni di mera convenienza fiscale
 - Purchè non si pongano in essere costruzioni di puro artificio, vale a dire purchè si utilizzino strutture dotate di locali, personale e attrezzature adeguati alle funzioni esercitate



Università
Ca' Foscari
Venezia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof. ANTONIO VIOTTO
Ordinario di Diritto Tributario
Università Ca' Foscari Venezia
Dottore Commercialista

antonioviotto@unive.it
antonioviotto@studiotosi.com
tel. 335.8251979